

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 640-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro della Difesa**

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa alla cattura illecita di aeromobili adottata all'Aja e quella per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile adottata a Montreal sono ispirati dal rischio che episodi del genere possano condurre a una progressiva paralisi del sistema internazionale dei trasporti aerei con le gravi conseguenze che ne deriverebbero nel campo politico e in quello economico.

Infatti il fenomeno lamentato non si esaurisce nel ristretto ambito dei singoli territori nazionali, ma finisce di regola per coinvolgere gli interessi di due o più stati.

La Convenzione dell'Aja, che è il risultato di una conferenza diplomatica, ai cui lavori hanno preso parte 17 Paesi, tra i quali l'Italia a mezzo di giuristi italiani, è arrivata alla conclusione di configurare la cattura illecita degli aeromobili civili come vero e proprio crimine internazionale. In questi ultimi tempi molte Nazioni hanno consacrato alla materia apposite norme di diritto positivo.

La Convenzione di Montreal del 1971 è sorta in funzione complementare rispetto a quella de l'Aja, per prevedere e punire cioè tutti gli atti d'intervento illecito contro la aviazione civile diversi dall'impossessamento illegittimo di aeromobili in volo e pertanto non previsti dal testo de L'Aja: come l'atto di violenza contro una persona a bordo, idoneo a compromettere la sicurezza dell'aeromobile; la distruzione di un aeromobile in servizio oppure il danneggiamento che renda l'aeromobile inidoneo al volo o ne comprometta la sua sicurezza al volo; ovvero altri atti, tutti elencati, tesi a distruggere l'aeromobile o danneggiarlo in maniera grave e tale da comprometterne l'uso.

Equiparato, per i suoi effetti, all'atto di violenza è il caso di chi comunica un'infor-

mazione che egli sa essere falsa e, attraverso tale atto, compromette la sicurezza dell'aeromobile in volo.

Una delle note caratterizzanti della Convenzione è che viene colpito ogni atto di violenza internazionale oggettivamente illecita, così che il semplice compimento di atti diretti all'offesa del bene giuridico da proteggere configurerebbe l'ipotesi di un reato consumato, cioè di una attività meritevole di essere colpita anche *in itinere*.

Aggiungerò che l'Italia sta per adeguarsi ai principi della Convenzione essendo stati presentati due disegni di legge, uno del Governo e uno di iniziativa parlamentare, per la repressione della cattura illecita delle aeromobili.

Alcuni teorici e pratici del diritto avevano accennato, quando si è posto il problema, alla applicabilità dell'articolo 1138 del nostro Codice della Navigazione che disciplina il caso di impossessamento di navi e di aeromobili. Ma un più attento esame ha fatto concludere che l'articolo citato non corrisponde all'avvertita necessità di una specifica normativa dei fatti in questione, sia perchè la disposizione contenuta nel nostro codice della Navigazione è riferibile all'impossessamento dei soli veicoli nazionali (articolo 1080 del Codice della Navigazione), sia soprattutto perchè nel fenomeno lamentato l'impossessamento dell'aeromobile altro non rappresenta che il mezzo per l'attuazione di un disegno criminoso di più largo respiro.

La estradizione è regolata dalle norme contenute nell'articolo 8 della Convenzione.

La Commissione competente ha dato mandato al relatore di riferire sul disegno di legge e chiederne l'approvazione all'Assemblea.

CASSIANI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970;

Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle Convenzioni stesse.